

Codice A1103A

D.D. 17 marzo 2026, n. 207

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione D.G.R. 51/2021 - (F. 0411082 19/2021COV, Acc. 591/2026 - 579/2026).



ATTO DD 207/A1103A/2026

DEL 17/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione D.G.R. 51/2021 – (F. 0411082 19/2021COV, Acc. 591/2026 – 579/2026)

Visti gli atti trasmessi con prot. 139506 del 12/12/2023 dalla Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Sede 1 Centro, a carico del signor *omissis* - C.F. *omissis*, nato il *omissis* in *omissis*, e residente al momento del verificarsi dei fatti, a *omissis* in *omissis*, ed attualmente in *omissis*, in qualità di trasgressore ed obbligato in solido in quanto titolare della Ditta individuale *omissis* (n. rea *omissis* - P.I. *omissis*), con sede legale a *omissis* in *omissis*, nei confronti del quale, con processo verbale n. 0411082 19 del 29/05/2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente, per i fatti avvenuti a Torino in Via Bonafous n. 2/I, citato nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 24 aprile 2021, relativo all'obbligo di chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona, anche tramite apparecchi automatici purchè non riservati alla rivendita di generi di monopolio, dalle ore 22,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, salvi gli esercizi di somministrazione di cui all'art. 27, comma 5 del D.P.C.M del 2 marzo 2021;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020; nè che abbia presentato nei termini previsti, uno scritto difensivo, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del 24 aprile

2021 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

stata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 1370/2025 (sanzioni) e n. 1369/2025 (spese di notifica) vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31288	591/2026	Sanzione
39580	579/2026	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti

impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

- D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed euro 10,61 per le spese di notifica;

I N G I U N G E

al sunnominato signor *omissis* cod. ben 395886, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **510,61**, di cui 500,00 a titolo di sanzione ed euro 10,61 per le spese di notifica, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti